

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



I nuovi PIR Alternativi introdotti dal Decreto Legge Rilancio

Le proposte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di modifica dell'art. 14, D.M. n. 30/2015 ([documento integrale](#)), che mirano a revisionare le soglie di ingresso ai FIA riservati al fine di ampliare la platea degli investitori non professionali che possono accedere a questo genere di investimenti, seguono l'introduzione dei c.d. PIR Alternativi avvenuta con l'art. 136, D.L. n. 34/2020, entrato in vigore in data 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio ([documento integrale](#)).

I nuovi PIR, infatti, possono essere costituiti attraverso un'ampia categoria di intermediari, oltre che tramite DICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione anche tramite FIA (es. ELTIF, fondi di private equity/debt e fondi di credito).

Diversamente dai Piani Individuali di Risparmio tradizionali, non adatti ad investire in asset

illiquidi a causa sia del vincolo di investimento pari a 30.000 euro annui sia del limite di concentrazione al 10%, i PIR Alternativi hanno lo scopo di incentivare gli investimenti, in capitale di rischio e di debito, nell'economia reale e, in particolare, nelle società non quotate, indirizzando il risparmio privato verso investimenti illiquidi nel settore imprenditoriale italiano delle PMI.

In particolare, viene prevista l'elevazione al 20% del vincolo di concentrazione degli investimenti per i PIR a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati mem-

bri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese.

Sono previsti, inoltre, limiti all'entità delle sottoscrizioni pari a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi (per i PIR tradizionali, rispettivamente, pari a 30.000 euro annui e 150.000 euro complessivi).

Infine, si segnala che vi sono disposizioni specifiche per PIR costituito tramite DICR e che il limite all'unicità del PIR deve essere ora inteso nel senso che ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un PIR Alternativo.

In consultazione le modifiche alla Circolare n. 288/2015

In data 10 giugno 2020 Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione il documento "Modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: applicazione della nuova definizione di default e altre modifiche in materia di rischio di credito, fondi propri, investimenti in immobili e operazioni rilevanti" ([documento](#)

[integrale](#)), che propone alcune modifiche alla Circolare n. 288/2015 di Banca d'Italia al fine di tenere conto - in coerenza con il principio della vigilanza equivalente - dell'evoluzione della normativa delle banche.

Tra le proposte si segnala l'estensione dell'applicazione agli Intermediari Finanziari della

Regolamento delegato n. 171/2018 sulla soglia per l'identificazione delle esposizioni scadute rilevanti e delle Linee Guida dell'EBA sulla nuova definizione di default.

La consultazione si concluderà in data **8 settembre 2020**.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

- Servizio in
abbonamento:
- rassegna normativa
 - approfondimenti
 - checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“Le nuove Linee guida sostituiscono il documento pubblicato dall’ESMA nel 2012 e forniscono chiarimenti specifici in seguito al rafforzamento degli obblighi da parte della MiFID II”

ESMA: le nuove linee guida sulla funzione di compliance

In data 5 giugno 2020 ESMA ha pubblicato le nuove Linee guida su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità (compliance), ai sensi della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) ([documento integrale](#)).

I destinatari del suddetto documento sono le imprese di investimento e gli enti creditizi quando prestano servizi di investimento o svolgono attività di investimento oppure quando vendono o prestano consulenza ai clienti in relazione a depositi e gli organismi di investimento collettivo in società di gestione di valori mobiliari (DICVM) e i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quando forniscono servizi e attività di investimento.

Le nuove Linee Guida confermano l'impostazione delle precedenti del 2012, ma al contempo apportano significative specificazioni e introducono due nuovi orientamenti.

In particolare, il nuovo orientamento n. 6 introduce disposizioni in relazione alle capacità, conoscenze, competenze ed autorità della funzione di compliance, quest'ultima qualità intesa come il possesso di adeguate competenze e capacità personali pertinenti, come ad esempio la capacità di giudizio.

Il nuovo orientamento 9, invece, introduce il noto principio di proporzionalità rispetto all'efficacia della funzione di controllo della conformità, secondo il quale, le imprese dovrebbero decidere quali misure, a livello sia organizzativo sia di risorse, sono più adatte a garantire l'efficacia della funzione stessa. A tal fine è fornito un elenco, non esaustivo, di criteri da seguire in tale valutazione, quali i tipi di servizi forniti, gli strumenti offerti, il volume di attività, la tipologia di clientela ed il numero dei dipendenti.

Si segnala, poi, che l'orientamento n. 3 è stato maggiormente dettagliato prevedendo obblighi di comunicazione ancor più specifici in capo alla funzione di compliance, il cui report dovrà essere predisposto in modo tale da contenere le informazioni richieste punto per punto dalle Linee Guida. Tra le altre cose, una sezione dovrà essere dedicata alle modalità di monitoraggio e revisione degli obblighi previsti dalla MiFID II, accompagnate da una sintesi delle ispezioni in loco, delle revisioni effettuate e delle attività di monitoraggio future. Con particolare riferimento, poi, alle disposizioni in materia di product governance, la funzione di conformità dovrebbe anche affrontare, se rilevante per l'impresa, il ruolo che ha svolto nella parteci-

pazione all'elaborazione, al monitoraggio ed alla revisione delle politiche e procedure di governance dei prodotti, gli argomenti richiesti dall'art. 22, par. 2, Regolamento delegato (UE) 2017/565 relativi al monitoraggio della product governance (es. violazioni e carenze, azioni intraprese o da intraprendere) e le informazioni sugli strumenti finanziari prodotti/distribuiti dall'impresa, comprese le informazioni sulla strategia di distribuzione di cui agli artt. 9, par. 6 e 10, par. 8, Direttiva delegata (UE) 2017/593 (es. il numero e la natura dei prodotti, le informazioni sulla strategia di distribuzione, se i prodotti sono distribuiti al di fuori del loro target market positivo e in quale misura).

Infine, l'orientamento n. 4 come modificato attribuisce alla funzione di conformità il compito, oltre che di consulenza, anche di assistenza, mentre all'orientamento n. 5 viene espressamente richiesto di garantire un efficace scambio di informazioni tra la funzione di compliance e le altre funzioni di controllo, quali l'internal audit e il risk management, nonché con eventuali revisori interni o esterni.

Le Linee Guida saranno tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'UE.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUl
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUl del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



In consultazione le linee guida per l'outsourcing dei servizi cloud

“La consultazione si concluderà in data 1° settembre 2020”

In data 3 giugno 2020 ESMA ha posto in pubblica consultazione il documento “Draft Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers” ([documento integrale](#)) che propone l'introduzione delle linee guida da seguire nel caso del ricorso all'esternalizzazione a fornitori di servizi cloud, fornendo alcune indicazioni che gli operatori del mercato finanziario possono seguire per identificare, affrontare e monitorare i rischi connessi a tale particolare ipotesi di esternalizzazione.

Si ricorda che per servizi cloud si intendono quei servizi forniti tramite un modello di “cloud computing” che consente l'accesso in rete diffuso, conveniente e su richiesta a un gruppo condiviso di risorse informatiche configurabili (es. reti, server, memorie, applicazioni e servizi), che possono essere forniti e messi a disposizione rapidamente con un minimo di attività gestionale o di interazione con il fornitore del servizio.

In particolare, le suddette linee guida interessano, tra gli altri, i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), i depositari di fondi di investimento alternativi (FIA), gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le società di gestione e

depositari di OICVM, le imprese di investimento e gli istituti di credito quando svolgono servizi e attività di investimento.

Il documento in consultazione fornisce indicazioni in merito ai seguenti temi:

- i principi di governance, la documentazione ed i meccanismi di supervisione e monitoraggio che le imprese dovrebbero applicare;
- la valutazione e la *due diligence* che dovrebbe essere intrapresa prima dell'esternalizzazione;
- gli elementi minimi che dovrebbero essere previsti negli accordi di esternalizzazione e subesternalizzazione;
- le strategie di uscita dall'accordo ed i diritti di accesso e di audit che dovrebbero essere soddisfatti;
- le comunicazioni alle Autorità competenti e la loro attività di supervisione.

Si evidenzia, inoltre, che gli operatori del settore finanziario saranno assoggettati ad un'ampia disciplina sul medesimo tema in quanto il presente documento è coerente con gli Orientamenti

EBA in materia di esternalizzazione del 25 febbraio 2019, che hanno incorporato le raccomandazioni dell'EBA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud del 28 marzo 2018, e con le linee guida dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali di febbraio 2020.

È intenzione dell'ESMA applicare le presenti linee guida dal **30 giugno 2021** a tutti gli accordi di cloud outsourcing stipulati, rinnovati o modificati a partire da questa data, mentre gli accordi esistenti dovranno essere adeguati entro il **31 dicembre 2022**.

Per concludere si ricorda che già ai sensi degli artt. 18 e 32, co. 2 del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, co. 1, lett. b) e c-bis), del TUF di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019, gli intermediari ed i gestori devono adeguare i contratti di esternalizzazione a fornitori di servizi in cloud alle Raccomandazioni dell'EBA del 28 marzo 2018, come previsto dalle disposizioni transitorie del regolamento stesso, in occasione del primo rinnovo e comunque non oltre il 4 gennaio 2021 ([documento integrale](#)).



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

CRR e CRR II: in vigore le modifiche per l'emergenza COVID-19

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 204 del 26 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/873 che modifica i Regolamenti (UE) n. 575/2013 (CRR) e (UE) 2019/876 (CRR II) per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 ([documento integrale](#)).

Il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e le misure eccezionali di contenimento hanno avuto un impatto di vasta portata sull'economia, pertanto, si rendono necessarie alcune modifiche al quadro di regolamentazione prudenziale affinché possa interagire con le misure straordinarie adottate.

Gli sforzi dei singoli Stati membri sono stati essenziali per fronteggiare questa situazione emergen-

ziale, ma non possono essere di per sé sufficienti. A tal fine interviene l'Unione Europea con il presente Regolamento avente l'obiettivo, come si legge nel considerando (23), di massimizzare la capacità degli enti di erogare prestiti e di assorbire le perdite dovute alla pandemia di COVID-19 continuando ad assicurarne comunque la tenuta.

Le principali modifiche riguardano:

- il trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19;
- il trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro;

- l'esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell'esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19;

- l'esclusione degli scostamenti dal calcolo dell'addendo dei test retrospettivi alla luce della pandemia di COVID-19;

- il calcolo temporaneo del valore dell'esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento alla luce della pandemia di COVID-19;

- la relazione su scostamenti e poteri di vigilanza ai fini della limitazione delle distribuzioni.

Il Regolamento si applica a decorrere dal **27 giugno 2020**, data della sua entrata in vigore.



Presentata la
Relazione della Consob
per il 2019

Precisazioni
sulle segnalazioni alla
Centrale dei rischi:
Garanzie Covid-19 -
Accordi "a saldo e stralcio"

Scheda di
approfondimento
per gli abbonati:
"La proposta del MEF sulle
nuove soglie di accesso ai
FIA riservati"

Relazione sull'attività
svolta dall'IVASS
nell'anno 2019



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su



Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone